

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

- **Accesso civico "semplice"**, disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- **Accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Accesso civico "semplice"

(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente")

Che cos'è?
L'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ha previsto l'istituto dell'accesso civico "semplice", inteso quale diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati <u>che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo,</u> nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".
Modalità di esercizio
Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione. La richiesta deve essere presentata, utilizzando l'apposito Modello (<u>Istanza Accesso civico "semplice"</u>), al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e trasmessa: a. per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it ; b. per posta; c. mediante consegna a mano. (il richiedente è tenuto ad allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale, tranne per le istanze sottoscritte con firma digitale o in presenza del dipendente addetto). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, procede "... a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale...".

Ipotesi di ritardo o mancata risposta

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli.

Responsabili

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Dottoressa Maria

Labruna

Recapito telefonico: 0824/305081

Email: labruna@unisannio.it

Titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale Ingegnere Gianluca Basile

Recapito telefonico: 0824/305012

Email: direzione.generale@unisannio.it